



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il giudice, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante il n. **r.g. 83-1 /2023** , promosso da

██████████ ██████████)

ricorrente

per il tramite dell'OCC "I diritti del debitore" di Chiusano San Domenico (Av), con il nominato gestore della cri ██████████

letto l'art. 70 CCII.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023, ██████████ ha proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il piano proposto prevede:

- l'apporto di finanza esterna da parte di soggetti terzi, mediante versamento di una maxi-rata di € 12.000,00 al momento dell'omologa e successivamente di un importo mensile di € 500,00;
- la conservazione in capo alla debitrice della proprietà della casa di abitazione già oggetto di pignoramento immobiliare;
- l'esecuzione del piano nell'arco temporale di undici anni e nove mesi;
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;

- pagamento della porzione di credito ipotecario che risulterebbe capiente nell'alternativa liquidatoria entro l'arco temporale di 8 anni e 10 mesi;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati a partire dal decimo mese dell'ottavo anno ed entro 10 anni e 7 mesi;
- pagamento parziale del creditore chirografario [REDACTED], con trattamento differenziato per non avere correttamente valutato il merito creditizio della ricorrente, nella misura del 7 % a partire dal settimo mese del decimo anno e fino al completamento del piano.
- pagamento parziale degli altri creditori chirografari per natura e della quota del credito ipotecario degradata a chirografo per incapacienza nella misura del 10 % a partire dal settimo mese del decimo anno e fino al completamento del piano.

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa la proposta e il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori inseriti in elenco, come da ricevute in atti.

Pervenute le osservazioni dell'Agente per la Riscossione e del creditore ipotecario nel termine assegnato, sono state apportate modifiche alla proposta e al piano e gli stessi sono stati nuovamente comunicati ai creditori.

All'udienza del 28 marzo 2024 la [REDACTED], creditore ipotecario, ha insistito nelle ragioni di contestazione e la debitrice ha chiesto l'omologa del piano.

§ Le ragioni di contestazione.

[REDACTED] ha precisato il credito allegando una cartella dell'importo complessivo di € 1.408,27 non considerata nell'elenco allegato.

La ricorrente ha pertanto modificato il piano includendo detto credito fra i chirografari per natura.

Il creditore ipotecario ha:

- contestato la fattibilità del piano, evidenziando che il reddito familiare della ricorrente, attualmente non più integrato dall'indennità di disoccupazione percepita dal coniuge, apparirebbe insufficiente al sostentamento del nucleo, facendo così sorgere dubbi sulla concreta possibilità di esecuzione dei pagamenti promessi;

- dedotto l'esistenza della condizione soggettiva ostativa della colpa grave, per avere la ricorrente, già in stato di sovraindebitamento a causa dell'incapacità di onorare le rate del mutuo, contratto due ulteriori finanziamenti nell'anno 2021, dell'importo, rispettivamente, di € 10.871,74 e di € 5.641,20;

- assunto la non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, essendo prevedibile, in ragione dell'esecuzione forzata già in corso, una miglior soddisfazione del credito, comprovata dall'interesse già manifestato da alcuni offerenti a seguito di un unico ribasso dopo che la prima asta era andata deserta.

§ La competenza territoriale

Dagli accertamenti compiuti in corso di causa è emerso che la residenza di [REDACTED] è sita in Avellino, luogo in cui è ubicata anche la casa di abitazione oggetto di pignoramento.

§ Lo stato di sovraindebitamento e la qualifica di consumatore del ricorrente

Vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che la ricorrente è una lavoratrice dipendente ed ha debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. 1 febbraio 2016, n. 1869).

L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento.

Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.

Nel caso di specie la pendenza dell'esecuzione immobiliare iscritta nel 2021 ai danni della [REDACTED], a seguito di decadenza dal beneficio del termine nel pagamento del mutuo ipotecario, costituisce sicuro indice di insolvenza.

Si aggiunge che il minimo reddito della ricorrente, pari ad € 1.100,00 mensili a fronte di spese familiari stimate in € 960,00, è tale da non rendere disponibili flussi finanziari idonei al pagamento dei crediti scaduti, il cui ammontare è pari a circa centocinquantamila euro.

Le risorse patrimoniali disponibili sono inoltre limitate alla sola casa di abitazione, già oggetto di pignoramento, il cui valore d'asta risulta inferiore alle somme ancora dovute al creditore ipotecario.

§ Insussistenza delle ragioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.

Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante:

- non risulta esdebitata nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.
- non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario.

Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del

gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

Del pari e sotto altro profilo, come anche attestato dal gestore della crisi, la situazione patrimoniale complessiva della ricorrente risulta compiutamente illustrata e documentata in modo da consentire ai creditori una completa informazione sulle possibilità di soddisfazione nell'alternativa liquidatoria.

Non può rilevare sul punto la mancata menzione iniziale di un credito di € 1.408,27, peraltro di natura chirografaria, relativo ad una cartella esattoriale, tenuto conto della minima incidenza dello stesso sulla fattibilità della proposta.

Venendo all'assenza di colpa grave o malafede tale condizione di accesso alla procedura è stata oggetto di specifica contestazione da parte della banca opponente, la quale ha in particolare fatto notare che, in presenza di una condizione di incapacità di adempiere già in atto, la ricorrente non si è astenuta dal contrarre, nell'anno 2021, due ulteriori finanziamenti per un importo complessivo di circa quindicimila euro.

Sul punto si osserva quanto segue.

Il Codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l'originaria formulazione della norma, contenuta nell'art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui "il

consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

L’art. 69 co. 1 CCII, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell’assunzione del debito ed alla sproporzione fra l’entità di esso e le capacità patrimoniali dell’indebitato, prevede, invece, nell’ottica del *favor debitoris*, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come “colpa grave”.

Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un’ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell’uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell’illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte.

L’accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell’impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).

Tale valutazione, basata sulla comparazione con l’uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della

condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.

In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Venendo al caso qui in esame, deve darsi atto anzitutto della circostanza che [REDACTED] ebbe a contrarre il principale debito oggetto di ristrutturazione, quello derivante dal mutuo ipotecario (concluso nel 2009), in condizioni di adeguata solvibilità, avendo anche provveduto ad onorare le prime rate fino al verificarsi di eventi sopravvenuti e non prevedibili, quali la trasformazione del contratto di lavoro da *full time* a *part time* e la definitiva perdita del lavoro e della contribuzione Naspi da parte del coniuge (circostanze di cui è dato atto nella relazione particolareggiata e che sono risultate incontestate).

L'indebitamento fiscale, non particolarmente elevato in confronto con la debitoria complessiva, risulta poi determinato non già dalla destinazione di risorse ad altre finalità in danno dell'Erario, ma dalla generale condizione

di sofferenza economica in cui versava la ricorrente, essendo esso riferibile per la parte più consistente al mancato pagamento di sanzioni amministrative per assegni senza copertura, oltre che del servizio di erogazione idrica.

Residuano infine i due finanziamenti erogati nell'annualità 2021, i quali, benché contratti in una condizione di sovraindebitamento già in atto, non consentono di ritenere sussistente di per sé la condizione ostativa della colpa grave.

Ed infatti va rilevato che la ricorrente ha tentato di onorare fin quando è stato possibile i debiti in questione, destinati a fornirle una minima liquidità per le proprie esigenze familiari in un periodo particolarmente critico, contando sulla possibilità di farvi fronte in quanto prestiti assistiti da garanzie autoliquidanti (cessione del quinto e delega di pagamento); inoltre costituisce sicuro elemento scriminante nel caso di specie la non corretta valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, atteso che a quella data alcun finanziamento avrebbe potuto essere accordato, essendo la ricorrente già insolvente e nel medesimo anno raggiunta da pignoramento immobiliare, nonché priva di un reddito idoneo a far fronte al pagamento delle rate, come analiticamente chiarito nel prospetto allegato alla relazione particolareggiata del gestore.

§ Rispetto delle regole sul trattamento dei creditori ed assenza di pregiudizio per il creditore ipotecario

La proposta prevede la soddisfazione parziale e dilazionata nel tempo del creditore ipotecario ed il pagamento integrale e dilazionato dei crediti privilegiati.

A giustificazione della falcidia è stata allegata l'attestazione del gestore della crisi.

Dall'attestazione emerge che la somma riconosciuta dal piano al creditore ipotecario è superiore a quella che lo stesso potrebbe conseguire dalla

liquidazione del cespite pignorato, con l'aggiunta che i creditori privilegiati, tenuto conto della minima entità del reddito familiare della ricorrente e dell'assenza di altri beni liquidabili, resterebbero del tutto incapienti.

L'art. 67 co. 4 CCII impone che il giudice valuti in ogni caso che il trattamento riservato ai creditori prelatizi non integralmente soddisfatti sia almeno altrettanto favorevole di quello che riceverebbero in caso di apertura della liquidazione controllata.

Occorre al riguardo verificare la completezza, logicità e congruità delle valutazioni compiute dal gestore della crisi.

Nella fattispecie [REDACTED], per il tramite della mandataria [REDACTED] ha sostenuto di poter conseguire nel caso di prosecuzione dell'esecuzione forzata un maggior vantaggio, in considerazione del valore dell'immobile su cui insiste la garanzia e dei prevedibili tempi di realizzazione del credito, in particolare rimarcando l'eccessiva durata del piano sotteso alla proposta.

Occorre al riguardo anzitutto considerare che è senz'altro possibile prevedere nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il pagamento dilazionato dei crediti prelatizi purché i tempi possano dirsi ragionevoli, tali cioè da non far dubitare della concreta fattibilità della proposta e salva la valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (Cass. 21 febbraio 2024, n. 4622).

Posto che l'unica alternativa da porre in comparazione con la proposta del consumatore è quella della liquidazione controllata, va aggiunto che il giudizio di convenienza riguarda il trattamento complessivo del credito sicché i tempi di pagamento vanno sempre considerati in uno con la percentuale di soddisfazione, ben potendo la più lunga durata del piano essere compensata dall'aspettativa di un maggior incasso.

Nel caso in esame al creditore opponente è offerto il pagamento di un importo complessivo di € 58.247,67, corrisposto nei seguenti termini: € 12.000,00 subito dopo l'omologa; € 41.538,75 a completamento della parte capiente del credito risultante dall'attestazione del gestore entro otto anni e 10 mesi; € 4.708,92 unitamente ai chirografari entro il termine di durata del piano.

La comparazione con l'alternativa liquidatoria fa ritenere quest'ultima senz'altro meno favorevole, atteso che i tempi della liquidazione non sono allo stato preventivabili e la soddisfazione, pure ipotizzando il subentro del liquidatore nell'asta in corso e l'immediata aggiudicazione, appare prevedibilmente inferiore, essendo il prezzo base d'asta pari ad € 53.538,75 e l'offerta minima ammessa pari ad € 40.154,06.

Occorre anche considerare che la presente proposta segue ad altra non omologata dal Tribunale perché ritenuta non conveniente e si connota, rispetto alla precedente, per un sensibile miglioramento del trattamento riservato al creditore ipotecario.

Non è poi corretto ipotizzare, come sostenuto dalla banca opponente, che nell'alternativa liquidatoria debba sempre farsi riferimento al valore di stima dell'immobile, dovendo, per contro, come si evince dall'art. 67 co. 3 CCII, aversi riguardo invece alle prospettive concrete del mercato e dunque, in caso di bene già subastato, tenersi conto dell'esito degli esperimenti andati deserti e dei ribassi già disposti.

Risulta infine evidente che alcuna altra attività appare realizzabile nella liquidazione controllata oltre alla vendita del predetto cespite, posto che la ricorrente non possiede altri beni ed il reddito è interamente assorbito dai bisogni personali e familiari, sicché solo la finanza esterna consente nel caso di specie il raggiungimento delle percentuali promesse ai creditori.

§ Facoltà di conservazione della casa di abitazione al patrimonio del debitore

Un'ultima riflessione va fatta, pur in assenza di specifica contestazione al riguardo, circa la possibilità per il consumatore di prevedere nella proposta la conservazione della casa di abitazione posta a garanzia di un mutuo già anteriormente risolto e dunque non più pendente ai sensi dell'art. 67 co. 5 CCII.

Non va condiviso al riguardo l'orientamento secondo cui la norma richiamata costituisce l'unica eccezione possibile alla regola della concorsualità, la quale imporrebbe, invece, in ogni caso la liquidazione di tutti i beni del debitore (c.d. principio di universalità oggettiva).

Piuttosto l'eccezionalità della disposizione va ricercata nella prevista possibilità, in caso di prosecuzione del mutuo, di considerare il creditore ipotecario soggetto estraneo alla procedura, come tale non legittimato a contestarne la convenienza, nonché di trattare il credito al di fuori del piano e di eseguire, in presenza delle necessarie risorse ed in assenza di pregiudizio per i creditori, il pagamento delle rate nei termini dell'ammortamento negoziale, anche se eccedenti la durata della procedura, senza la necessità di osservare le regole di graduazione e proporzionalità del concorso dei creditori.

Al di fuori dell'ipotesi descritta la conservazione dei beni resta comunque possibile, ma a condizione che il credito ipotecario, in tal caso da considerare all'interno del piano come interamente scaduto, sia soddisfatto secondo le regole del concorso e riceva una soddisfazione non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

La conclusione è avvalorata dal fatto che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è posta l'alternativa, propria delle procedure concordatarie, fra procedura di continuità e liquidatoria, con la conseguenza che l'esclusione di taluni beni dalla liquidazione è da ritenersi sempre possibile in quanto consentita dal generale principio di libertà dei contenuti della proposta sancito dall'art. 67 co. 1 CCII.

La disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore non impone del resto che i creditori siano soddisfatti necessariamente mediante liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, essendo l'unico limite al loro trattamento costituito dalla richiamata regola della non minor convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 67 co. 4 CCII).

Tale regola non esclude affatto, ma anzi postula, che il valore della cessione del bene su cui insiste la garanzia possa essere surrogato da un'utilità diversa, in denaro o di altra natura, purché altrimenti reperita e non vincolata al pagamento degli altri creditori.

Ebbene nella procedura in esame risponde senz'altro a tale esigenza la nuova finanza in quanto, oltre ad essere liberamente distribuibile, può essere anche destinata a sostituire il valore di liquidazione dei beni ai fini della soddisfazione dei creditori, non dovendo ad esso necessariamente aggiungersi come invece imposto dalla legge nel caso di concordato liquidatorio.

Né la distribuzione delle somme offerte da terzi senza diritto alla restituzione deve necessariamente avvenire al momento dell'omologa.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, già nella vigenza della l. 3/2012, che nella procedura ad iniziativa del consumatore non vi è un limite temporale al pagamento dei creditori prelatizi, essendo invece necessario e sufficiente che gli interessi degli stessi siano meglio tutelati dal piano (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27544; Cass. 20 agosto 2020, n. 17391; Cass. 4622/2024 cit.).

La soluzione appare addirittura avvalorata nell'impianto normativo della riforma dall'eliminazione di ogni riferimento al termine annuale di soddisfazione previsto dall'abrogato art. 8 co. 4 l. 3/2012.

§ Le ulteriori contestazioni sulla fattibilità del piano

Non coglie nel segno l'ulteriore contestazione dell'opponente relativa alla non concreta fattibilità del piano, sul presupposto che la ricorrente non potrebbe destinare al pagamento dei creditori le risorse promesse, essendo il suo reddito inidoneo a garantire anche solo le esigenze quotidiane.

È sufficiente al riguardo osservare che tutte le risorse messe a disposizione dei creditori provengono nella specie da finanza terza e che la solvibilità dei promittenti non è contestata e dimostrata dalla circostanza che trattasi di soggetti percettori di reddito, come da documentazione in atti.

§ Provvedimenti accessori

Vengono adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.

§ Spese del procedimento

Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto della novità delle questioni e della loro obiettiva controvertibilità dimostrata dall'esistenza di precedenti difformi a proposito del giudizio di meritevolezza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED];

compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

- vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;

- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;
- provvedere ad aprire un conto della procedura sul quale dovrà essere immediatamente depositata la somma di € 12.000,00 affinché sia corrisposta al creditore avente diritto non appena l'omologa sia divenuta definitiva;
- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII;
- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

dispone che la sentenza sia comunicata dalla cancelleria al Ministero della Giustizia per la pubblicazione entro quarantotto ore sul sito istituzionale mediante invio della richiesta all'indirizzo [REDACTED], allegando in formato doc. l'estratto della sentenza.

Avellino, 11 aprile 2024

Il Giudice Delegato

Dott. Pasquale Russolillo